

Fondazione ULAOP – CRT Onlus STATUTO

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Ambito territoriale di operatività, Finalità e Durata

A seguito della trasformazione dell'Associazione U.L.A.O.P ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli è costituita, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione "Fondazione ULAOP – CRT ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli", anche denominata FONDAZIONE ULAOP – CRT ONLUS (di seguito, per brevità, la "Fondazione").

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

La Fondazione è disciplinata dagli art. 14 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i., la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o di ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo dovrà essere utilizzata in ogni comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico o, comunque, esterna della medesima.

La Fondazione ha sede legale in Torino in via XX Settembre n. 31 ed opererà prevalentemente nel territorio torinese e, comunque, nell'ambito della Regione Piemonte. La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e Finalità della Fondazione

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e ha lo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale;
- educazione e istruzione;
- formazione:
- ricerca.

In particolare, per la realizzazione dei suoi scopi e nell'intento di agire a favore della collettività, la Fondazione si propone di:



- facilitare l'accesso alle attività extrascolastiche da parte delle famiglie in condizioni economiche o sociali svantaggiate, anche fornendo soluzioni alle crescenti esigenze lavorative dei genitori;
- 2. permettere lo svolgimento di attività assistenziali, culturali, sociali, educative e ricreative come mezzo di formazione dei bambini, degli adolescenti e dei loro genitori, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio;
- 3. offrire un supporto concreto per integrare il funzionamento del servizio scolastico o formativo, attraverso il sostegno all'organizzazione delle attività quotidiane della vita familiare e il miglioramento della gestione dei tempi e delle relazioni interpersonali all'interno delle famiglie;
- 4. favorire la diffusione della cultura del recupero e del riciclo creativo di materiali usati, valorizzandone il significato e la qualità;
- 5. sostenere la famiglia come pilastro fondamentale della società e struttura portante dei processi di innovazione e di cambiamento, promuovendo lo sviluppo e l'aggregazione sociale dei nuclei familiari in uno spazio dedicato alla conoscenza reciproca e al confronto tra saperi ed abilità differenti;
- 6. svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, volte alla valorizzazione della diversità culturale, degli scambi tra culture differenti e dell'inserimento sociale nelle scuole e negli ambienti di formazione e di aggregazione. In particolare, la Fondazione intende promuovere il dialogo e la positiva contaminazione di esperienze ed orientamenti diversi per favorire la cooperazione e l'integrazione delle famiglie immigrate;
- 7. realizzare attività che stimolino nei bambini e negli adolescenti le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, operando per approfondire l'importanza educativa e formativa del gioco;
- 8. promuovere iniziative volte a favorire un clima di apertura verso l'esterno, affrontando con gli occhi del bambino e dell'adolescente problematiche particolarmente sentite nella società;
- 9. favorire il dialogo tra i diversi attori istituzionali presenti sul territorio e operanti nei settori dell'educazione e sostegno ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie in difficoltà;
- 10. svolgere attività di ricerca finalizzata all'esame delle tematiche della famiglia e del consequenziale benessere dei bambini e degli adolescenti.

La Fondazione si prefigge di perseguire tali scopi nei seguenti modi:

- sperimentando meccanismi di gestione innovativi che garantiscano una maggiore sostenibilità nel tempo e un rafforzamento della capacity building dell'organizzazione, che puntino ad una maggiore responsabilizzazione della società civile e che stimolino la costruzione di reti e collaborazioni con altre fondazioni, associazioni, enti, partner anche commerciali o centri studi con analoghe o simili finalità;
- promuovendo la progettazione partecipata e volontaria delle famiglie alle iniziative della Fondazione, invitandole a farsi parte attiva e propositiva nella vita dei servizi offerti attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio di conoscenze e competenze;
- stimolando l'affermazione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza attraverso la diffusione di pratiche di reciprocità e forme di condivisione tra famiglie;



- partecipando a bandi o progetti, anche europei, finalizzati alla valorizzazione delle attività della Fondazione, così come illustrate in precedenza;
 - svolgendo attività di ricerca sulle tematiche in precedenza illustrate;
- effettuando erogazioni liberali a enti non profit del terzo settore per supportare e agevolare il sostegno alle famiglie in difficoltà;
- promuovendo, anche mediante partnership esterne, attività di ricerca tese a misurare l'impatto sociale delle azioni a favore delle famiglie, nonché delle attività svolte o finanziate dalla Fondazione.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i.

Per lo svolgimento delle suddette attività, la Fondazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite, sia di prestazioni gratuite.

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione può avvalersi anche delle prestazioni gratuitamente fornite dai volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono soltanto essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa opportuna documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari devono essere iscritti in un apposito registro, tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- Fondo di dotazione;
- Fondo di gestione.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo e da ottenerne una adeguata redditività.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 4 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è originariamente costituito dagli avanzi di tutti gli esercizi precedenti dell'Associazione U.L.A.O.P ed è incrementato:

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate al fondo di gestione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che pervengano alla Fondazione dal Fondatore o altri sostenitori a qualsiasi titolo senza espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione:



- dai proventi e dalle rendite derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.

Il Fondo di gestione è disponibile e sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e il conseguimento delle sue finalità statutarie.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Vice Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Comitato Scientifico.

Ogni carica è ricoperta a titolo gratuito, ad esclusione di quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, fatto salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

5.1. - Il Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente e il Vice Presidente, sono eletti dal Fondatore, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.

I Consiglieri, prima di accettare la carica e durante tutto il loro mandato, devono rispettare le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri possono essere scelti, oltre che tra i rappresentanti del Fondatore, anche tra persone con qualificate competenze nel settore di operatività della Fondazione.

Nel caso in cui vengano a mancare, per qualunque ragione, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione a cui partecipano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta la maggioranza dei membri in carica dello stesso lo ritenga necessario e quindi ne chieda la convocazione. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, spedito per telefax, posta elettronica o lettera raccomandata A.R. o consegnato a mano almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di 48 ore. Con le stesse modalità e termini devono essere convocati anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.



I verbali di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti a cura del segretario (scelto dal Presidente, anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione) e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e vengono conservati agli atti della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di trasmettere, ricevere e visionare documenti, di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione della Fondazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, tra cui in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a. predisporre e approvare, sulla base delle tempistiche di cui all'art. 7 del presente Statuto, e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per ciascun esercizio;
- b. definire le linee di indirizzo generale della Fondazione, anche sulla base di proposte e pareri del Comitato Scientifico, e curare la gestione della Fondazione;
- c. programmare iniziative e progetti specifici di servizio e di formazione dei volontari;
- d. istituire o chiudere sedi secondarie ed unità locali;
- e. attribuire le cariche al proprio interno;
- f. decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, nonché su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario per la gestione della Fondazione stessa, senza limitazioni di sorta:
- g. deliberare l'impiego dei fondi di cassa e di banca;
- h. accettare donazioni, eredità, legati, lasciti e contributi da parte di terzi;
- i. deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- j. assumere e licenziare personale dipendente;
- k. provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza;
- I. deliberare in merito all'eventuale destinazione di una parte degli avanzi di gestione ad incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- m. procedere alle modifiche del presente Statuto, previo parere favorevole del Fondatore.

5.2 - Il Presidente e il Vice Presidente

Al Presidente è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione:

- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. vigila sulla coerenza delle attività svolte o da svolgersi con gli obiettivi e le motivazioni ideali della Fondazione;



- c. vigila su tutti gli aspetti economici ed amministrativi della Fondazione;
- d. svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione;
- e. provvede alle convocazioni del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le relative riunioni:
- f. predispone una relazione sull'attività della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci annuali.

5.3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, incluso il Presidente del Collegio, sono nominati dal Fondatore, che ne determina anche il relativo compenso.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili.

Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato dei medesimi poteri attribuiti al Collegio Sindacale delle Società per Azioni, se ed in quanto ciò sia compatibile con la natura e gli scopi della Fondazione, ed ha, fra gli altri, il compito di esercitare il controllo di gestione ed il controllo contabile della Fondazione.

La periodicità e le modalità di riunione del Collegio dei Revisori dei Conti e di esercizio delle funzioni attribuitegli sono decisi dal Presidente del Collegio stesso.

I Revisori dei Conti devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I verbali di tutte le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono redatti a cura di uno dei suoi membri e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, e vengono conservati agli atti della Fondazione.

5.4 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre e sino ad un massimo di sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e raggruppa esponenti scientifici, personalità istituzionali e figure emblematiche nel campo di attività di cui all'art. 2.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, nonché ogni qual volta ne facciano richiesta almeno due membri, ed ottempera ai seguenti compiti:

- formula proposte su attività nel campo sociale, educativo, didattico, culturale e ricreativo della Fondazione;
- esprime pareri sui progetti e sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- predispone e valuta pubblicazioni ed altre iniziative scientifiche sulle tematiche istituzionali della Fondazione.



Art. 6 – Esercizio finanziario e Bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^ gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo che sottopone al preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio consuntivo che sottopone al preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione al Fondatore, il fondo di dotazione, nonché altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Fondatore determina la devoluzione del patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000). E' escluso qualsiasi rimborso al Fondatore.

Art. 8 - Controversie, Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo della Fondazione e/o del presente statuto e dei regolamenti interni della Fondazione, così come qualunque controversia fra la Fondazione e il Fondatore, o fra il Fondatore e gli Organi della Fondazione e/o i loro membri, che non possa essere composta amichevolmente all'interno e nell'ambito della Fondazione stessa e che non venga devoluta alla cognizione di uno o più arbitri mediante apposito accordo compromissorio sottoscritto da tutte le parti contendenti, sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.



Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Con la trasformazione la Fondazione conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione U.L.A.O.P ONLUS – Un Luogo AmicO dei Piccoli.

Per tutto quanto non espressamente previsto o regolato nel presente statuto, si fa rinvio al Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed alle altre norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di volontariato.